

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 18 dell'11 dicembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: società Osaf Lainate*

*Sport: calcio maschile a 11 – Juniores*

*Gara: Osaf Lainate – Ussa Rozzano disputata il giorno 1.12.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 9 del 4 dicembre 2024*

Con ricorso regolarmente presentato la società Osaf Lainate ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 9 pubblicato il 4.12.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Matteo Leonelli con la seguente motivazione: *“in reazione a un atto violento da parte di un giocatore avversario lo prendeva per il collo facendo iniziare una rissa subito sedata”*.

A sostegno del proprio ricorso la società afferma che il Leonelli, dopo aver commesso un fallo di gioco, sarebbe stato aggredito dal suo avversario, che lo avrebbe preso violentemente per il collo; a seguito di tale aggressione, lo stesso Leonelli avrebbe quindi cercato di difendersi afferrando mani e braccia del suo avversario nel tentativo di allontanarlo; in quel momento sarebbero intervenuti i componenti delle due squadre per dividerli. Al termine della gara, sancita dal DDG subito dopo tale episodio, le due squadre si sarebbero dirette nei rispettivi spogliatoi senza ulteriori proteste o litigi.

La società conclude il proprio ricorso chiedendo una riduzione della squalifica, avendo il proprio giocatore subito un'aggressione dalla quale non poteva fare altro che difendersi.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e sentito il DDG, ritiene che il ricorso possa trovare pur parziale accoglimento.

Va anzitutto detto che, sulla base di quanto riferito dal DDG nel proprio referto e in successiva sede di chiarimenti, la condotta del Leonelli non si sarebbe limitata a una semplice difesa dall'altrui aggressione, ma avrebbe a sua volta assunto i connotati di un'azione attiva tale da poter rientrare a tutti gli effetti nella più ampia categoria delle cd “vie di fatto”.

In questo senso è emerso che il Leonelli, dopo essere stato preso per il collo, si sia dapprima difeso per svincolarsi dalla presa avversaria ma, contestualmente a tale gesto, abbia a sua volta reagito mettendo le mani al collo dell'avversario.

L'intervento delle due squadre ha poi impedito che il tutto potesse trasformarsi in una vera e propria rissa. In ragione di ciò, tenuto conto che la condotta contestata è stata innescata dal gesto violento del giocatore avversario, si ritiene di poter riconoscere al caso specifico l'attenuante della provocazione e, in applicazione delle previsioni del Regolamento di Giustizia, rideterminare la squalifica in tre giornate.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. riduce la squalifica del giocatore Matteo Leonelli da quattro a tre giornate
2. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 dicembre 2024**